

Questi disegni di legge hanno un'origine lontana e una lunga storia e sarebbe penoso per la classe benemerita degli ufficiali e dei sotto ufficiali dell'esercito e dell'arma che si chiuda ancora una volta il Parlamento, senza che essi vedano realizzato le loro aspirazioni.

In questo senso ringrazio l'onorevole presidente della Commissione Finanza e Tesoro per l'urgenza con cui ha convocato la Commissione stessa e prego il Presidente della Camera di inscrivere all'ordine del giorno della seduta di domani questi disegni di legge come primo argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole. (1355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole. (1355)

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario legge*: (Vedi *Stampato* n. 1355).

ALDI-MAI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDI-MAI. Ho chiesto di parlare per proporre la sospensiva della discussione del presente disegno di legge.

Da un esame sommario del disegno di legge ho potuto rilevare che ci sono disposizioni tali che non regolano a sufficienza la composizione delle Commissioni e non tutelano l'interesse delle parti che sottoporranno i conflitti all'esame delle Commissioni medesime. Siccome si riassumono in una sola Commissione tre Commissioni differenti, ho notato uno squilibrio tra i rappresentanti dei proprietari, dei fittavoli e della mano d'opera, in modo che sembra che la mano d'opera sia in minoranza.

Ho sottoposto le mie osservazioni all'onorevole ministro di agricoltura, il quale non si è dimostrato alieno dall'acccondiscendere alla sospensiva. Io domando perciò che il disegno di legge sia modificato nel senso che lo squilibrio esistente nella composizione della Commissione, specialmente per quanto riguarda la mano d'opera, sia corretto in qualche maniera.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Io sono contro la sospensiva.

FERRARI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI GIOVANNI. Dato che l'onorevole ministro di agricoltura ha dichiarato di essere contro la sospensiva, e il motivo semplice e plausibile, risulta dal fatto che ci troviamo davanti a un decreto-legge già in vigore — poichè il decreto del novembre 1921 ha avuto la sua pratica attuazione — io mi limito a far presente che con questo decreto non si è tolto l'inconveniente grave, che esiste tuttora, per il fatto che il decreto ha la sua origine dal famoso decreto-legge 7 aprile 1921, n. 407, nel quale è stabilito che unicamente coloro i quali fanno parte di organizzazioni sono tenuti a rispettare i deliberati delle Commissioni arbitrali.

Ora questo non è fatto per conciliare coloro i quali sono fuori delle organizzazioni. Abbiamo vari esempi pratici. Le organizzazioni avevano deliberato per concordato un aumento del caroviveri. Per coloro i quali non facevano parte delle organizzazioni, le Commissioni hanno dichiarato esplicitamente che non si era tenuti a pagare il caroviveri, producendo così un grave perturbamento nei lavoratori e nei datori di lavoro, i quali venivano a trovarsi in condizione di inferiorità nei confronti di quelli che erano organizzati.

Ora io vorrei pregare il ministro di agricoltura di far tesoro delle ultime raccomandazioni fatte dal relatore, e cioè di fare opera sollecita perchè la preparazione di un completo disegno di legge che venga a riconoscere tutti i rapporti della mano d'opera coi datori di lavoro, in merito ai contratti agrari, abbia una sollecita attuazione.

Nel contempo io vorrei pregare il ministro di voler portare la sua attenzione sull'articolo unico della vigente legge in quanto a me sembra che vi sia un lieve errore di stampa essendosi collocata una virgola là precisamente ove è detto: « O comunque relative ai contratti agrari, (*virgola*) di colonia parziale, di piccolo affitto o di salariato fisso ».

Mi sembra che questa virgola non abbia ragione di esistere per la semplicissima ragione che i contratti agrari sono: o di colonia parziaria, di piccolo affitto o di salariato fisso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mauri.